

18/6/98

Convenzione quadro per lo svolgimento di attività di tirocinio

L'E.B.E.R., nella persona del suo Presidente Dr. Agostino Benassi,
l'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna, nella persona del suo Direttore Dr. Andrea Stuppini,

visto l'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196,
visto il Decreto n. 142 del 25 marzo 1998,
visto l'art.4 della Legge Regionale n. 45 del 25 novembre 1996,

considerata l'opportunità di organizzare un progetto di tirocini per favorire l'ambientamento dei lavoratori in cerca di occupazione nelle imprese, con particolare riguardo ai giovani in cerca della prima collocazione professionale,

stipulano la seguente Convenzione

1. Le parti dichiarano di voler concordemente promuovere la realizzazione di tirocini formativi in attuazione dell'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, del Decreto n.142 del 25 marzo 1998 e dell'art.4 della Legge Regionale n. 45 del 25 novembre 1996, per agevolare le scelte professionali delle persone in cerca di occupazione, favorendone l'ambientamento nelle realtà imprenditoriali e l'acquisizione di esperienze professionali.
2. Le parti si impegnano a rivedere immediatamente questa convenzione qualora ciò sia imposto o suggerito da nuove norme di legge che dovessero essere emanate in proposito.
3. L'E.B.E.R. si impegna con propria assistenza tecnica a verificare se e quali imprese siano interessate ad esperienze di tirocini formativi, favorendo anche il sorgere di specifiche sensibilità.
4. L'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna si impegna a verificare se e come si possa far sorgere analoga sensibilità nelle persone in cerca di occupazione, in particolare, nei giovani.
L'Agenzia per l'Impiego (o eventuale Sezione Circoscrizionale per l'Impiego territoriale) può assicurare l'indicazione di un referente di garanzia a tutela del corretto svolgimento del tirocinio.
5. Le parti stipulanti dichiarano che i tirocini devono essere rivolti a sperimentare nuove modalità di orientamento e formazione tramite la diretta espe-

rienza sul luogo di lavoro, per l'acquisizione di competenze aggiuntive e per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro.

6. Le parti dichiarano di voler sperimentare anche modelli di apprendimento e azioni standardizzate di orientamento che privilegino l'esperienza diretta, consentendo ai tirocinanti di ambientarsi nella realtà aziendale ed alle imprese di verificarne le potenzialità.

7. Le parti dichiarano che la presente intesa ha carattere sperimentale e sono disponibili a rivedere gli accordi e le specifiche modalità organizzative qualora ciò sia suggerito dalla prassi applicativa.

8. Le parti riservano a successive e specifiche valutazioni la migliore realizzazione dei progetti, sulla base dei principi generali stabiliti da questa convenzione.

9. Salvo più specifiche determinazioni, il progetto contemplerà una fase di promozione tra le imprese e i tirocinanti, iniziative orientative a favore dei soggetti partecipanti, la verifica dell'andamento dei tirocini tramite l'intervento del tutor. Contemplerà inoltre un riscontro specifico sui risultati dell'esperienza, con la considerazione delle valutazioni dell'impresa, del tutor e del tirocinante.

I soggetti firmatari della presente Convenzione rilasceranno un attestato al fine di validare l'esperienza formativa acquisita.

10. Gli aspetti attuativi dei singoli tirocini, nonché l'adempimento di altri oneri di legge, saranno disciplinati da una apposita Convenzione aziendale tra l'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna (o Sezione Circoscrizionale per l'Impiego territoriale), l'E.B.E.R., la singola impresa ed il tirocinante.

11. L'Agenzia offre la propria assistenza tecnica per le banche dati al fine di favorire l'incrocio delle domande e delle offerte dei tirocini e mette a disposizione il relativo software di gestione e cura il monitoraggio e le rilevazioni statistiche inerenti alle esperienze attivate.

12. L'E.B.E.R., con decisione propria, si impegna a corrispondere direttamente o a far corrispondere da Enti del proprio sistema appositamente convenzionati, un'indennità pari a L.100.000 settimanali pro-capite a favore di personale tirocinante avviato presso imprese artigiane, in base alla presente Convenzione. L'indennità verrà erogata per tutta la durata del tirocinio.

13. La presente Convenzione ha validità fino a 31/12/98. Un eventuale rinnovo dovrà comunque avvenire in forma espressa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 18 giugno 1998

E.B.E.R.-Ente Bilaterale Emilia Romagna
 Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna